

Ai sensi dell'articolo 6, recante *“Informazione”*, del vigente *“T.U. delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla Dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d’Aosta”* e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) dello stesso T.U. la delegazione trattante di parte pubblica del CPEL avvia il negoziato ponendo in essere la dovuta informazione preventiva alle OO.SS. di Categoria regionale rappresentative dell'area dirigenziale (così come da circolare n. 1/2022 del C.R.R.S) in materia di *“criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione”* dei dirigenti e dei segretari comunali e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d’Aosta.

## **BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA**

### **CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI PER LA GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE CONNESSE RESPONSABILITÀ AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI E DEI SEGRETARI COMUNALI E DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES DELLA VALLE D'AOSTA**

#### **VISTI:**

- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta*” che definisce che la dirigenza del Comparto unico della Valle d'Aosta è ordinata un'unica qualifica, articolata su due livelli;
- la Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i. che dispone che i segretari degli enti locali siano dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale che è articolata in due livelli;
- il Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 e s.m.i. che statuisce che il punteggio determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali concorre a determinare, in sede contrattuale, l'ammontare della retribuzione di posizione dei segretari, collocando in prima fascia il Comune di Aosta ed in seconda fascia tutti gli altri Comuni;
- il Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del Comparto unico della Regione Valle d'Aosta, prot. 775 del 05/10/2011, che all'art. 055 statuisce che la struttura della retribuzione del personale dirigenziale si compone del trattamento fondamentale (costituito da stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni *ad personam*, indennità di bilinguismo, retribuzione di posizione) e del trattamento accessorio (“*composto*” dalla retribuzione di risultato).

L'art. 060 che dispone che gli **enti** determinano, nei limiti contrattualmente fissati, i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, anche in

considerazione dei contenuti e dei risultati delle procedure di cui all'art. 007, comma 1, lett. a), recante "Concertazione".

L'art. 061 del T.U. in parola che statuisce che "la retribuzione di posizione dei Segretari delle Comunità Montane e dei Comuni è determinata nei limiti delle compatibilità di cui al precedente articolo e negli importi seguenti" secondo i seguenti livelli:

*"a) primo livello per i Comuni di prima fascia secondo quanto previsto dall'art. 6 e dall'all. "A" del regolamento regionale n. 4/1999 da € 28.328,00 ad € 47.563,00;*

*b) secondo livello per i Comuni e le Comunità montane di seconda fascia secondo quanto previsto dall'art. 6 e dall'all. "A" del regolamento regionale n. 4/1999 da € 11.948,00 ad € 28.327,002";*

- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane";
- la Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 "Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla LR 6/2014".
- il Verbale concertazione prot. 1234 del 28/12/2015 con il quale la delegazione trattante di parte pubblica e i rappresentanti delle OO.SS. hanno condiviso in via transitoria, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale di riferimento, le seguenti disposizioni urgenti:
  - "la retribuzione di posizione spettante ai segretari, ivi compresi i segretari in disponibilità, e ai dirigenti non segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data del loro incarico, deve essere prudenzialmente determinata, in via transitoria, nel valore minimo previsto dall'articolo 60 del TU delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, per la fascia di appartenenza;
  - la retribuzione di posizione dovrà essere conguagliata a seguito dell'individuazione dei nuovi criteri generali per la determinazione della stessa, ivi comprese le eventuali differenze già erogate alla data di incarico al 31/12/2015".

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Aosta è convenzionalmente classificato nella prima fascia, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del R.R. 4/1999. Tutti gli altri Comuni sono collocati in seconda fascia, ai sensi dell'allegato A del R.R.4/1999;
- tutte le Unités des Communes sono inserite nella seconda fascia, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'allegato C del R.R. 4/1999
- le sedi di segreteria comuni sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del R.R. 4/1999;

- il BIM è convenzionalmente classificato nella seconda fascia, ai sensi dell'art. 7 bis del R.R. 4/1999.

## TENUTO CONTO CHE:

- A) secondo il combinato disposto di cui all'art. 26, comma 3 del R.R. 4/1999 e dell'art. 061, comma 4 del T.U. per la Dirigenza del Comparto unico della Valle d'Aosta del 05 ottobre 2011, in capo ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate può essere prevista la possibilità di riconoscimento di una maggiorazione "*nel limite massimo del 20% della retribuzione di posizione di riferimento*" (anche in deroga ai limiti massimi) in relazione:
- al numero delle sedi convenzionate,
  - alla complessità organizzativa delle stesse,
  - alla presenza di sedi considerate disagiate, la cui individuazione spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia dei Segretari;
- B) ai sensi dell'art. 20, comma 3 del R.R. 4/1999 e dell'art. 061, comma 4 del T.U. per la Dirigenza del Comparto unico della Valle d'Aosta del 05 ottobre 2011, al segretario che svolge le funzioni di segretario di un'Associazione di comuni, ex art. 97, comma 1 della L.R. 54/1998, può essere attribuita, nella misura compresa tra il 2% ed il 10%, una maggiorazione della retribuzione di posizione di riferimento;
- C) con le Deliberazioni n. 18 del 22/04/2010, n. 18 del 28/08/2015, n. 40 del 13/10/2021 l'Agenzia dei segretari ha provveduto ad approvare l'aggiornamento della classificazione degli enti locali, rispettivamente, negli anni 2010, nel 2015 e nel 2021;
- D) la retribuzione di posizione incide sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sull'indennità di buonuscita.

## DATO ATTO CHE:

- la L.R. 6/2014 e la L.R. 10/2015 hanno riorganizzato l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali promuovendo con ciò l'assunzione di nuove responsabilità da parte di alcuni enti e l'adozione di nuovi assetti organizzativi. In particolare:
  - i Comuni hanno cambiato la loro geografia riorganizzandosi alla data del 26/08/2021 in 22 ambiti territoriali sovracomunali convenzionati, 14 comuni singoli (tra cui il Comune di Aosta) e 8 Unités. In base alle disposizioni della LR 10/2015 il servizio di segreteria associato può prevedere anche 2 segretari;

- le Unités hanno riorganizzato e stanno gestendo in logica sovra-Unités la maggior parte dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese (servizi alla persona, SUEL, innovazione e transizione digitale, rifiuti, idrici e riscossione ordinaria entrate tributarie).

- La nuova organizzazione ha determinato una diversa distribuzione, in capo al personale degli enti, delle responsabilità, dei compiti e della loro complessità e questo impone di rivalutare le strutture organizzative, le professionalità richieste e, conseguentemente, di ridefinire la retribuzione di posizione spettante a segretari e dirigenti.
- Il modello sotteso alla concertazione di settore in materia dell'anno 2007 appare, oggi, non applicabile al nuovo contesto normativo e organizzativo degli enti locali della Valle d'Aosta, in quanto tiene in debita considerazione la complessità organizzativa e gestionale degli enti.

L'adozione di un sistema di determinazione della retribuzione di posizione, basato sulla graduazione della stessa, in modo da tenere effettivamente conto delle responsabilità e della complessità gestionale in capo a segretari e dirigenti, dando conto delle differenze organizzative e gestionali dei singoli ambiti territoriali/enti e assicurando equità di trattamento all'interno del comparto unico consentirebbe una pesatura inizialmente più complessa della sola classificazione dell'Agenzia dei Segretari, ma permetterebbe di tenere maggiormente in conto la nuova complessità organizzativa e gestionale delle convenzioni e delle Unités e di differenziare la retribuzione di posizione in funzione delle effettive responsabilità, così come previsto anche dalle disposizioni normative.

**Si determinano i seguenti criteri per la definizione, per l'area dirigenziale del settore Enti Locali, della retribuzione di posizione**

- **dei segretari comunali,**
- **dei segretari delle Unités,**
- **del segretario del BIM;**
- **dei dirigenti non segretari delle Unités e dei Comuni della Valle d'Aosta.**

PERIODO DI APPLICAZIONE:

- fase transitoria a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 6/2014 fino alla durata degli incarichi di segretario comunale vigenti in regime di prorogatio a seguito dello svolgimento delle ultime elezioni comunali svoltesi a settembre 2020;

- fase a regime conseguente la definizione degli ambiti da ultimo approvati nel 2021.

PARAMETRI

Considerato che la retribuzione di posizione incide sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sull'indennità di buonuscita, i nuovi criteri potrebbero applicarsi:

- per la fase a regime con un peso ponderale pari al 50% concorrendo al punteggio della classificazione determinato dall'Agenzia dei Segretari della Valle d'Aosta che, conseguentemente, avrà un peso ponderale pari al 50%.

Per la fase transitoria, su richiesta sindacale, le parti decidono che con un peso ponderale pari allo 100%, venga applicato il punteggio della classificazione determinato dall'Agenzia dei Segretari della Valle d'Aosta.

La complessità organizzativa e gestionale si manifesta nella complessità delle situazioni da fronteggiare e nella varietà dei problemi da risolvere ed è correlata alle dimensioni dell'organizzazione, all'articolazione delle sue strutture ed alle modalità operative e di gestione adottate.

#### **Segretari comunali e delle Unités des communes**

La retribuzione di posizione è graduata in funzione della somma del punteggio della sede determinato dall'Agenzia dei segretari che inciderà per il 50% e del punteggio determinato dai criteri relativi complessità organizzativa e gestionale di seguito individuati che incideranno nella misura **complessiva** del 50%.

<b>Responsabilità di coordinamento (ampiezza organizzativa ed eterogeneità delle funzioni)</b>	<b>Numero di Responsabili di servizio, altri segretari, di deleghe dirigenziali o di PPO</b>	<b>Max 30 punti</b>
	Nessuno	30
	1 PPO	25
	Più di 1 PPO	20
	1 PPO con delega o 1 responsabile di servizio	15
	Più di 1 PPO con delega o più di 1 responsabile di servizio	10
	1 o più dirigenti assegnati a servizio	5

	dell'ente o ambito	
	Altro segretario operante nell'intero ambito °	1

° secondo la disciplina prevista dalla convenzione

<b>Dimensione delle risorse umane strumentali a disposizione</b>	<b>Risorse umane assegnate</b>	<b>Max 5 punti</b>
	Da 1 a 10	5
	Da 11 a 20	3
	Oltre 20	1
	<b>Servizi affidati in gestione esterna all'ente *</b>	<b>Max 5 punti</b>
	Nessuno	5
	1	3
	Più di 1	1

\* Per servizi affidati in gestione esterna all'ente si devono intendere i servizi legati a funzioni amministrative e/o tecniche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze, elaborazioni contabili, riscossioni, elaborati tecnici, ecc.). Non si devono ricomprendere i servizi esercitati ai sensi della LR 6/2014

<b>Caratteristiche delle sedi di segreteria/ sedi dei Comuni dell'ambito</b>	<b>Distanza complessiva tra le sedi di segreteria/sedi dei Comuni dell'ambito *</b>	<b>Max 5 punti</b>

	Superiore a 20 Km	5
	Inferiore a 20 Km	1
	<b>Altitudine delle sedi di segreteria o delle sedi dei Comuni dell'ambito **</b>	<b>Max 5 punti</b>
	Oltre 1600 m	5
	Da 1400 m a 1599 m	4
	Da 1200 m a 1399 m	3
	Da 800 m a 1199 m	2
	Fino a 799 m	1
	Segretario risiede nel Comune in cui lavora, oppure nel caso di ambito, il Segretario risiede nel Comune collocato ad altitudine maggiore	0

\* A condizione che la convenzione abbia previsto la presenza del Segretario in via ordinaria nelle diverse sedi

\*\* Nel caso di ambiti il punteggio da attribuire è quello del Comune ad altitudine maggiore, fatta eccezione del caso in cui il Segretario risieda proprio in quel Comune per il che non è da riconoscersi alcun punteggio

**I criteri fino ad ora previsti dovranno incidere proporzionalmente per il 30% a determinare il punteggio complessivo utilizzato per determinare la retribuzione di posizione.**

<b>Parametro</b>	<p><b>Max 20 punti <u>complessivi</u></b></p> <p><b>Ad ogni singolo parametro può essere attribuito un punteggio da zero a quattro</b></p>
------------------	--



Complessità della struttura organizzativa	
Complessità della gestione delle risorse umane	
Complessità delle relazioni con altri uffici e altri enti	
Complessità della gestione delle risorse economiche	
Ogni altro elemento atto a garantire la necessaria congruità tra le prestazioni rese e la quantificazione della retribuzione.  <b>Ogni elemento dovrà essere debitamente, singolarmente e puntualmente illustrato e motivato</b>	
TOTALE	

**I criteri previsti nella tabella soprariportata, la cui valutazione motivata è demandata all'organo politico, dovranno incidere proporzionalmente per il 20% a determinare il punteggio complessivo utilizzato per definire la retribuzione di posizione.**

#### **Segretario del Comune di Aosta**

Tenuto conto che con la propria deliberazione n. 40 del 13/10/2021 l'Agenzia dei segretari ha provveduto ad approvare l'aggiornamento della classificazione degli enti locali, collocando, così come previsto, convenzionalmente, in prima fascia il Segretario del Comune di Aosta senza assegnare alcun punteggio al medesimo ai fini della classificazione, le parti decidono che, ai fini della determinazione del punteggio complessivo necessario per la definizione della retribuzione di posizione e quindi ai fini applicativi del presente accordo, considerata la complessità organizzativa e gestionale dell'ente locale in parola, il punteggio da attribuire sia quello che conferisce il 50% del valore ponderale riconosciuto alla "pesatura" definita dall'Agenzia.

**Segretario del BIM**

Secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del RR 4/1999, "il BIM è convenzionalmente classificato nella fascia, con il punteggio" pari a quello dell'Unité "classificata nella posizione meno elevata e, in ogni caso, non inferiore a venticinque".

#### **Dirigenti non segretari delle Unité e dei comuni**

La retribuzione di posizione è graduata in funzione della somma del punteggio della sede determinato dall'Agenzia dei segretari che inciderà per il 50% e del punteggio determinato dai criteri relativi complessità organizzativa e gestionale di seguito individuati che incideranno nella misura **complessiva** del 50%.

Ogni ente gradua la retribuzione di posizione dei dirigenti non segretari tenuto conto dei minimi e massimi contrattualmente previsti per la fascia di appartenenza dell'ente stesso.

Detta retribuzione di posizione **non** può comunque essere superiore al 95% della retribuzione di posizione del segretario dell'Unité e dei comuni e dell'ambito di riferimento.

<b>Responsabilità di coordinamento (ampiezza organizzativa ed eterogeneità delle funzioni)</b>	<b>Numero di Responsabili di servizio, altri segretari, di deleghe dirigenziali o di PPO</b>	<b>Max 30 punti</b>
	Nessuno	30
	1 PPO	25
	Più di 1 PPO	20
	1 PPO con delega o 1 responsabile di servizio	15
	Più di 1 PPO con delega o più di 1 responsabile di servizio	10
	Più dirigenti assegnati a servizio dell'ente o ambito	5
	Altro segretario operante nell'intero ambito °	1

° secondo la disciplina prevista dalla convenzione

<b>Dimensione delle risorse umane strumentali a disposizione</b>	<b>Risorse umane assegnate</b>	<b>Max 5 punti</b>
	Da 1 a 10	5
	Da 11 a 20	3
	Oltre 20	2
	<b>Servizi dell'ufficio di assegnazione del dirigente affidati in gestione esterna all'ente *</b>	<b>Max 5 punti</b>
	Nessuno	5
	1	3
	Più di 1	1

\* Per servizi affidati in gestione esterna all'ente si devono intendere i servizi legati a funzioni amministrative e/o tecniche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze, elaborazioni contabili, riscossioni, elaborati tecnici, ecc.). Non si devono ricomprendere i servizi esercitati ai sensi della LR 6/2014

<b>Caratteristiche delle Sedi di segreteria/ sedi dei Comuni dell'ambito*</b>	<b>Distanza complessiva tra le sedi dei Comuni dell'ambito **</b>	<b>Max 5 punti</b>
	Superiore a 20 Km	5
	Inferiore a 20 Km	1

<b>Altitudine della sede di segreteria o delle sedi dei Comuni dell'ambito ***</b>	<b>Max 5 punti</b>
Oltre 1600 m	5
Da 1400 m a 1599 m	4
Da 1200 m a 1399 m	3
Da 800 m a 1199 m	2
Fino a 799 m	1
Segretario risiede nel Comune in cui lavora, oppure nel caso di ambito, il Segretario risiede nel Comune collocato ad altitudine maggiore	0

\*I presenti criteri sono da applicare qualora l'organizzazione dell'ente, o la convenzione che disciplina l'ambito prevedano la presenza del dirigente in via ordinaria nelle diverse sedi

\*\* A condizione che la convenzione abbia previsto la presenza in via ordinaria nelle diverse sedi

\*\*\* Nel caso di ambiti il punteggio da attribuire è quello del Comune ad altitudine maggiore, fatta eccezione del caso in cui il Segretario risieda proprio in quel Comune per il che non è da riconoscersi alcun punteggio

**I criteri fino ad ora previsti dovranno incidere proporzionalmente per il 30% a determinare il punteggio complessivo utilizzato per determinare la retribuzione di posizione.**

<b>Parametro</b>	<b>Max 20 punti <u>complessivi</u></b> <b>Ad ogni singolo parametro può essere attribuito un punteggio da zero a quattro</b>
Complessità della struttura organizzativa	

Complessità della gestione delle risorse umane	
Complessità delle relazioni con altri uffici e altri enti	
Complessità della gestione delle risorse economiche	
Ogni altro elemento atto a garantire la necessaria congruità tra le prestazioni rese e la quantificazione della retribuzione  <b>Ogni elemento dovrà essere debitamente, singolarmente e puntualmente illustrato e motivato</b>	
TOTALE	

**I criteri previsti nella tabella soprariportata, la cui valutazione motivata è demandata all'organo politico, dovranno incidere proporzionalmente per il 20% a determinare il punteggio complessivo utilizzato per determinare la retribuzione di posizione.**

#### **Convenzioni di segreteria e ambiti (L.R. 5 agosto 2014, n. 6 e s.m.i.)**

L'indennità di posizione spettante al segretario che ricopre una sede di segreteria convenzionata formata da **2 o più comuni**, è quella che compete al segretario di un ente il cui punteggio complessivo è la risultante della somma dei punteggi attribuiti ai singoli comuni convenzionati. L'indennità così rideterminata non può in ogni caso essere superiore al valore massimo né inferiore al valore minimo previsto per gli enti appartenenti alla seconda fascia.

L'indennità di posizione spettante al segretario che ricopre una sede di segreteria convenzionata formata da **2 o più unità**, è quella che compete al segretario di un ente il cui punteggio è la risultante della somma dei punteggi attribuiti alle singole unità convenzionate. L'indennità così rideterminata non può in ogni caso essere superiore al valore massimo né inferiore al valore minimo previsto per gli enti appartenenti alla seconda fascia.

L'indennità di posizione spettante al segretario che ricopre una sede di segreteria convenzionata formata da **2 o più enti appartenenti a classificazioni diverse (comuni, unità, o BIM)** è quella

che compete al segretario dell'ente cui è attribuita la retribuzione di posizione più elevata, derivante dal punteggio del singolo ente. Qualora nessuna delle retribuzioni di posizione sia almeno pari a quella minima prevista per la seconda fascia dei comuni e delle unità è comunque attribuito il valore minimo.

Per punteggio si intende il punteggio complessivo derivante dalla sommatoria del punteggio determinato dalla classificazione delle sedi di segreteria (art. 6 del R.R. 17 agosto 1999, n.4 e s.m.i.) e dai criteri determinati in questa sede.

La retribuzione di posizione determinata, secondo le determinazioni dell'organo politico, con le modalità dei commi precedenti è maggiorata delle seguenti percentuali:

- fino al 10% per il segretario titolare di una sede di segreteria comprendente due enti locali convenzionati appartenenti alla medesima classificazione;
- fino al 15% per il segretario titolare di una sede di segreteria comprendente almeno tre enti locali convenzionati appartenenti alla medesima classificazione;
- fino al 20% per il segretario titolare di una sede di segreteria comprendente due o più enti locali appartenenti a classificazioni diverse calcolato sull'indennità di posizione più elevata.

Le maggiorazioni consentono di superare il limite di retribuzione fissato dal vigente Testo unico per l'area della Dirigenza.

### **Convenzioni per servizi integrati**

Ove vengano costituite convenzioni per servizi integrati che interessino almeno 4 unità la retribuzione di posizione non potrà essere superiore al 90% della retribuzione di posizione spettante al segretario dell'unità di seconda fascia con punteggio più elevato.

### **Durata**

Il presente accordo trova vigenza dagli incarichi a seguito della tornata elettorale 2015 e seguenti.

La pesatura viene fatta una volta all'atto della nomina e viene aggiornata con validità annuale in base ai bilanci e agli atti sottesi all'organizzazione e al fabbisogno di personale.

Nel caso di variazione delle convenzioni la retribuzione verrà rideterminata con decorrenza dal mese

successivo la modifica.

Il valore economico attribuito al punteggio è determinato dall'organo politico competente.

### **Clausola di salvaguardia**

# ■: CPEL

Le Parti si impegnano a chiusura della sottoscrizione a rivedersi nel termine massimo di 90 giorni dalla fine del monitoraggio sulle pesature a regime, attuato dall'Agenzia dei segretari su richiesta del CPEL, al fine di determinare i punteggi complessivi e verificare la congruità dell'applicazione dei criteri.

## **Disposizioni transitorie**

Le presenti disposizioni sono da applicare in via transitoria fino all'approvazione della revisione della disciplina vigente e dei rinnovi contrattuali delle categorie e della dirigenza.